CAMERA DEI DEPUTATI N. 2725

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLUCCI

Disposizioni per l'erogazione di un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio in favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Presentata il 25 settembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema della casa per gli ufficiali, per i sottufficiali e in genere, per il personale militare di carriera è stato posto all'attenzione dei due rami del Parlamento da almeno otto, se non anche nove, legislature, ma finora – salvo conclamate e, possiamo dire, scontate dichiarazioni di solidarietà e di comprensione – non ha trovato soluzione.

La presente proposta di legge raccoglie i frutti di quelle discussioni e prevede la possibilità per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di richiedere un'anticipazione dell'indennità di liquidazione maturata per fare fronte alle spese prioritarie della vita di una famiglia, quali l'acquisto della casa, il matrimonio dei figli ed eventuali cure mediche.

In questa sede ciò che interessa è studiare un modo che consenta agli ufficiali e ai sottufficiali, al personale di carriera e al personale equiparato delle Forze di polizia di entrare durevolmente in possesso di un'abitazione, tema su cui si è accentrata un'attenzione ancora maggiore a seguito della proposta di vendere gli alloggi dell'amministrazione della difesa e dell'aumento molto alto del costo degli immobili avvenuto in questi ultimi anni.

L'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982, al sesto comma dispone che: « Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta » per l'acquisto della casa.

Questo principio, di carattere altamente sociale, e sancito per il settore privato, con piena convinzione può essere esteso ai militari e agli appartenenti alle Forze di polizia in servizio permanente.

In altre parole – e naturalmente a determinate condizioni – si richiede che a tale personale sia riconosciuto il diritto di domandare, e di ottenere, l'anticipata utilizzazione di una quota parte dell'indennità di liquidazione di fine servizio che gli spetterebbe al momento della pensione, formata dagli accantonamenti mensili del dipendente e dalla quota versata dallo Stato.

Se la liquidazione di fine servizio e il trattamento pensionistico altro non sono che il godimento rinviato di una parte della corrente retribuzione, non si vedono motivi per cui lo Stato debba o voglia impedire al citato personale di utilizzare importi di sua proprietà per fare fronte a spese che possono mettere in crisi il bilancio di una famiglia o per un fine sociale quale è quello dell'acquisizione di un bene assolutamente primario come la casa di abitazione, tenendo anche conto che, per l'articolo 47 della Costituzione, la Repubblica « favorisce l'accesso (...) alla proprietà dell'abitazione ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e il personale militare di carriera delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo, e il personale equiparato delle Forze di polizia, a decorrere dal compimento dell'ottavo anno di servizio valido ai fini della continuità della carriera, possono chiedere, tramite l'amministrazione del corpo di appartenenza, un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio:

a) per l'acquisto o per la costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;

b) per eventuali spese sanitarie relative a terapie e a interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

c) per le spese relative al matrimonio dei figli.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 può essere erogata solo una volta durante la carriera e la sua utilizzazione deve essere comprovata mediante documentazione avente valore legale.

ART. 2.

1. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, l'ammontare dell'anticipazione non può essere superiore, rispettivamente, per le lettere *a)* e *b)* del citato comma 1 all'80 per cento e per la lettera *c)* del medesimo comma al 50 per cento del trattamento cui l'interessato avrebbe diritto nel caso di cessazione dal servizio alla data della richiesta.

2. La somma ottenuta a titolo di anticipazione ai sensi del comma 1 è detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto all'atto del collocamento in quiescenza del militare interessato, ovvero dall'indennità spettante agli aventi diritto in caso di decesso del richiedente.

ART. 3.

1. L'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda, eroga all'interessato l'importo richiesto, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Nel caso di ritardata erogazione dell'anticipazione oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo, il richiedente ha diritto di adire la magistratura ordinaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per danni diretti o indiretti, con ogni onere e spesa a carico dell'amministrazione competente.

ART. 4.

1. L'interessato, nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* entro un anno dalla data del ricevimento dell'anticipazione, deve presentare all'amministrazione competente copia autentica del contratto di acquisto registrato ed entro due anni, in caso di nuova costruzione, la dichiarazione di fine lavori, oppure comprovare la causa di forza maggiore o l'impossibilità sopravvenuta.

2. Quando il richiedente, per colpa o per dolo, non è in grado di adempiere a quanto stabilito al comma 1, egli è sottoposto a provvedimento disciplinare e l'amministrazione competente determina i criteri per la rateizzazione del recupero della somma ai fini della ricostruzione della liquidazione di fine servizio.

3. La restituzione volontaria dell'anticipazione da parte dell'interessato, anche se in più rate ma entro il periodo massimo di diciotto mesi dal momento dell'instaurazione del procedimento a suo carico, preclude il proseguimento dell'azione disciplinare di cui al comma 2.

€ 0,35

16PDL0029120